

Luglio 2010

Manovra estiva: le principali novità

Vi informiamo che a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 30.07.2010, a partire dal **31.07.2010 è definitivamente in vigore la Manovra estiva**

Manovra correttiva 2011-2013

Ruolo dei comuni nell'attività di accertamento

Art. 18 - Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Istituito l'**obbligo**, e non più la facoltà, in capo ai Comuni di istituire il **Consiglio tributario** ai fini della segnalazione **all'Agenzia delle entrate**, alla **Guardia finanza** e all'**Inps** di elementi utili a integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti. In particolare viene richiesto ai Comuni di segnalare all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione dei dati ed elementi contenuti nelle dichiarazioni.

Nel contempo viene **innalzata al 33%**, rispetto al precedente 30%, la **quota riconosciuta ai Comuni** in seguito ad esiti positivi di controlli che hanno visto una fattiva collaborazione dell'ente locale.

Aggiornamento del Catasto

Art. 19 - commi 1, 2, 3 - Aggiornamento del Catasto

Attivazione a partire dal **01.01.2011** dell' **Anagrafe Immobiliare Integrata**, al fine di individuare e catalogare i soggetti titolari dei diritti reali sugli immobili. Pertanto, **entro il 31.12.2010** i **proprietari di diritti reali su immobili che non risultano dichiarati in catasto**, su **edifici ex-rurali** e su **immobili in costruzioni o che hanno subito variazioni del valore catastale o di destinazione d'uso** dovranno provvedere all'aggiornamento catastale.

Limite 5.000 euro uso denaro contante

Art. 20 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

E' stato fissato il **limite di 5.000 Euro**, rispetto al previgente di 12.500 Euro, per la **circolazione di denaro contante**. La nuova soglia si applica a:

- ✎ **denaro contante**;
- ✎ **assegni bancari e postali**, che, se emessi per importi pari o superiori 5.000 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Resta ferma la possibilità di richiedere, **per iscritto, l'emissione dei medesimi senza la clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 5.000 Euro**. Si ricorda che tale richiesta è subordinata al pagamento, a titolo di **imposta sul bollo**, della somma di **1,50 euro** per ciascun modulo, inoltre, detta operazione è soggetta a **segnalazione agli organi competenti**.
- ✎ **libretti di deposito al portatore** (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30 giugno 2011).

Si evidenzia, al riguardo, che se per il **medesimo pagamento** vengono usati **più strumenti** tra quelli sopra menzionati (ad esempio contante + assegni + trasferimento da libretto al portatore) il **limite di 5.000 Euro si applica al totale del pagamento effettuato e non al singolo trasferimento di denaro**. La stessa logica presiede alla situazione esplicitata dal legislatore, per cui il limite si applica anche a **pagamenti diversi che, tuttavia, appaiono tra loro artificialmente frazionati per sfuggire al limite**. Al riguardo l'amministrazione ha il potere di valutare situazioni che ritiene sospette.



La disposizione è **in vigore** a partire dal **31.05.2010**. Nel periodo transitorio tra il **31 maggio e il 15 giugno 2010**, è prevista **l'esclusione dall'applicazione di sanzioni**.

Operazioni superiori a 3.000 Euro

Art. 21 - Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

Istituito l'obbligo della **comunicazione telematica** delle **operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro**. Saranno obbligati a tale disposizione **tutti i soggetti passivi IVA, imprese e liberi professionisti**, in relazione alle **operazione di cessione di beni o servizi**. Le modalità e i termini per espletare detto adempimento saranno dettati in un successivo momento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nuovo redditometro

Art. 22 - Aggiornamento dell'accertamento sintetico

Approvato il c.d. **nuovo redditometro**, lo strumento per l'accertamento del reddito presunto rispetto a quello effettivamente dichiarato dal contribuente, che si baserà su:

- ✎ **nuovi indici** della capacità di spesa, individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale (**casa**, compresi mutui e bollette, **auto**, **scuole private** di particolare prestigio, il **tempo libero**, **centro benessere**, **circolo esclusivo**, **assicurazioni**, **movimenti di capitale**, **contributi ai domestici**). Rientreranno tra gli indici anche i **beni posseduti in leasing**;
- ✎ tipologia e consistenza del **nucleo familiare** del contribuente che inciderà nella determinazione del reddito presunto, ossia, ad esempio, una spesa potrà essere giustificata anche grazie alle entrate del coniuge;
- ✎ **localizzazione territoriale**, al fine di evidenziare i differenti costi della vita in diverse località geografiche.

Il nuovo strumento sarà utilizzato esclusivamente per accertare il **reddito delle persone fisiche** e si applica **a partire dagli accertamenti relativi ai redditi 2009**. L'accertamento scatta se si **evidenzia uno scostamento di almeno il 20% tra il reddito presunto e quello dichiarato**, anche se detto scostamento è stato evidenziato per un solo periodo d'imposta.

Imprese in perdita sistematica e soggetti esclusi dagli studi di settore

Art. 24 - Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistematica

L'azione mirata si rivolge verso le imprese che si dichiarano **in perdita** per più di un periodo d'imposta, poiché **perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato**. Restano **escluse** da detti controlli:

- ✎ le situazioni in cui le **perdite fiscali** siano **determinate da compensi erogati ad amministratori e soci**;
- ✎ **le imprese che abbiano deliberato (e interamente liberato) uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali nello stesso periodo**.

Viene stabilito, altresì, che i controlli siano rivolti anche verso **soggetti che non sono sottoposti né agli studi di settore, né al tutoraggio riservato alle grandi imprese**.

Ritenuta del 10%

Art. 25 – Contrasto di interessi

Confermata la disposizione che prevede **l'applicazione della ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati per bonifici** a fronte di lavori di **ristrutturazione edilizia** (per i quali è stata chiesta l'agevolazione del 36%) e di **riqualificazione energetica** (per i quali è stata chiesta l'agevolazione del 55%). La ritenuta del 10%, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la C.M. n. 40/E del 28.07.2010, **deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva** che, per esigenze di semplificazione, **deve essere sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione.**

Antiriciclaggio

Art. 36 – Disposizioni antifrode

Al fine di contrastare le operazioni con soggetti residenti in Paesi **a maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in cui lo scambio di informazioni in materia fiscale sia difficoltoso** il ministero dell'Economia **definerà una black list dei Paesi a maggior rischio.**

Reti di imprese

Art. 42 – Reti di imprese

Vengono **riconosciuti alle imprese che si costituiscono in rete, vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari**, compresa la possibilità di stipulare **convenzioni con l'ABI** alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il nuovo contratto di rete prevede che **più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato**, obbligandosi, sulla base di un **programma comune di rete**, a collaborare.

L'agevolazione dispone, inoltre, che le **quote degli utili dell'esercizio accantonati e destinati agli investimenti potranno fruire di uno speciale regime d'imposta fino al 31.12.2012** che sarà definito da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.